

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1794

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RONCONI, MAGRI, BERGAMO,
CALLEGARO, SODANO Calogero, RUVOLO, TREMATERRA,
CICCANTI, IERVOLINO, DANZI, GUBERT, SUDANO,
SALZANO, ZANOLETTI e FORLANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2002

Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia
di ordinamento dei consorzi agrari

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo tre anni di sperimentazione applicativa, che ne hanno rilevato limiti e lacune, impone sicuramente un'attenta rivisitazione al fine di consentirne una più adeguata applicazione.

La *ratio* del presente disegno di legge, va ricercata nella necessità di operare una definitiva privatizzazione dei consorzi agrari, ma anche nella inevitabile chiusura del difficile capitolo della crisi della Federconsorzi e del pluridecennale contenzioso relativo ai crediti degli ammassi cerealicoli verso lo Stato. L'attuale normativa, infatti, pur avendo innegabili pregi dimostra una insufficiente strategia complessiva, che rischia di disperdere il vasto patrimonio nazionale costituito dai consorzi agrari, rendendo altresì complicato il recupero della maggior parte di essi dalle attuali condizioni di crisi.

Proprio dalla consapevolezza che i consorzi agrari possono costituire ancora una risorsa di servizi in rete nazionale per l'agricoltura italiana, nasce la necessità di una modifica della legge n. 410 del 1999 per correggere quelli che si non rivelati i limiti più evidenti: mancanza di una tutela della rete nazionale dei consorzi agrari, insufficiente tutela del marchio, frammentazione delle competenze a livello di vigilanza e controllo, farraginosità del meccanismo prelatizio nelle alienazioni, insufficienza degli ammortizzatori sociali per i consorzi in crisi, rigidità nel percorso di uscita dagli esercizi provvisori.

Il presente disegno di legge è il frutto di suggerimenti provenienti dagli operatori del settore, dall'associazionismo agricolo e consortile, dall'Amministrazione e dai professionisti impegnati nelle procedure di amministrazione straordinaria. Si intende valorizzare la presenza sul territorio dei consorzi agrari,

in numero di 65, con oltre 700 agenzie, attribuendo loro la possibilità, a determinate condizioni e con precise garanzie di requisiti statutari e di legge, di svolgere attività nell'ambito della esecuzione delle politiche agricole nazionali e locali, nei settori che oggi costituiscono i temi di principale attualità dell'intervento strategico delle autorità preposte alle politiche agricole. Si tratta altresì di garantire la rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, lo sviluppo delle produzioni dell'agricoltura biologica, le funzioni di attuazione e la sperimentazione della ricerca agricola applicata, la promozione delle produzioni agricole di qualità, svolgendo all'uopo funzioni di agenzia per la gestione di servizi e merci.

Si intende, quindi salvaguardare adeguatamente lo svolgimento di queste attività di pubblico interesse, prevedendo che la rete dei consorzi agrari venga compattata e coordinata, ben diversamente da come attualmente si presenta.

Il presente disegno di legge prevede altresì che i consorzi agrari *in bonis* e in liquidazione coatta amministrativa, purchè autorizzati all'esercizio provvisorio dell'impresa, costituiscono una cooperativa di secondo grado, consortile a responsabilità limitata, denominata ASCAP, che eserciti le attività di coordinamento delle funzioni pubblicistiche dei consorzi agrari, nonchè servizi di carattere generale nell'interesse dei consorzi stessi. La predetta cooperativa, regolata dalle norme del codice civile in materia e da uno statuto che, approvato dai soci, sarà stato preventivamente autorizzato dall'autorità di vigilanza sugli enti cooperativi, stipulerà con i competenti ministeri, con le regioni e con le provincie autonome di Trento e di Bolzano, protocolli convenzionali annuali

per il coordinamento e l'attuazione delle proprie attività e di quelle dei consorzi agrari aventi rilievo di pubblico interesse.

Allo scopo di monitorare l'attuazione dei predetti protocolli convenzionali, l'articolo 2 prevede la costituzione di un comitato misto composto da rappresentanti del Ministero delle attività produttive (che lo coordina) del Ministero delle politiche agricole e forestali, e delle regioni (con composizione paritetica fra Stato e regioni in ossequio ai principi del federalismo).

Solo i consorzi agrari che parteciperanno al capitale sociale di ASCAP potranno effettuare le attività di rilievo pubblicitario e godere delle eventuali agevolazioni specifiche. Si prevede, inoltre, che la denominazione sociale di ASCAP sia esclusiva, per rafforzare la tutela del marchio «di rete» dei consorzi agrari (articolo 3)

È evidente che sul sistema ASCAP - consorzi agrari deve operare una penetrante e univoca funzione di vigilanza che deve essere riservata ad una sola autorità centrale: il Ministero delle attività produttive, che esercita già la sua funzione vigilante su tutti gli enti cooperativi e che attiverà un monitoraggio per garantire l'attuazione dei protocolli convenzionali (articolo 2, comma 6 dell'articolo 2-bis).

La ricostituzione della rete nazionale dei CAP non può non individuare una efficace normativa che agevoli la fuoriuscita della maggior parte dei consorzi agrari dalla loro attuale situazione di crisi. A questo proposito si deve rilevare che la normativa attuale sembra sottrarre all'autorità vigilante il coordinamento del programma di ritorno *in bonis* dei consorzi agrari in crisi.

È quindi opportuno condizionare la cessazione degli esercizi provvisori alla scadenza di legge alla presentazione all'autorità vigilante, da parte degli organi della procedura, di un adeguato programma contenente la sistemazione della situazione debitoria pregressa e le ipotesi di fuoriuscita del consorzio agrario dallo stato di crisi, tramite con-

cordato *ex* articolo 214 della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cessione o affitto di azienda ad altro consorzio agrario aderente ad ASCAP o a società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. Evidentemente tale programma di fuoriuscita dallo stato di crisi verrà valutato dall'autorità vigilante che, ove lo confermi, trovandolo attuabile, consentirà allo scopo la prosecuzione dell'esercizio provvisorio sino al risanamento dell'impresa, accompagnandolo con apposito tutoraggio.

È opportuno, nel caso di specie, disporre che i contratti di cessione stipulati con i consorzi agrari o con le cooperative agricole non siano soggetti alla prelazione, allo scopo di evitare interferenze di altri consorzi agrari o cooperative nell'*iter* di risanamento delle imprese, mantenendosi invece la prelazione a favore dei consorzi agrari nei casi in cui le cessioni avvengano al di fuori di tali fattispecie.

Si è constatato che il ricorso al procedimento di concordato *ex* articolo 214 della legge fallimentare è reso particolarmente complicato dal fatto che gli organi dei consorzi agrari commissariati, spesso dopo oltre un decennio di inattività, non sono più idonei ad assumere le decisioni che presiedono alla proposta di concordato. L'autorità vigilante ha avviato a tale inconveniente con la nomina di commissari *ad acta*, ma tale ingegnoso rimedio non ha sempre incontrato il favore dei tribunali che talvolta hanno rigettato per questo motivo le domande di concordato. Il disegno di legge, all'articolo 7, prevede che anche il commissario liquidatore autorizzato dall'autorità vigilante possa presentare la domanda di concordato *ex* articolo 214 della legge fallimentare, analogamente a quanto previsto nella vigente legge bancaria, dando luogo al cosiddetto «concordato di liquidazione». Questo istituto consentirà sicurezza e rapidità di decisioni univoche adottate da un organo sicuramente competente,

al quale il disegno di legge permette di rimanere alla guida dell'impresa tornata *in bonis* per ulteriori dodici mesi, allo scopo di ricostituire la base associativa del consorzio agrario, garantendo l'approvazione del nuovo statuto e l'elezione degli organi sociali.

Infine, nell'ambito del procedimento di risanamento, è stata introdotta una più accen-

tuata forma di riorganizzazione aziendale, collegata con lo strumento della mobilità dei lavoratori subordinati dei consorzi agrari in crisi, affinché gli organi della procedura possano rimodellare la struttura occupazionale dell'azienda da riportare *in bonis*, rendendola coerente con il programma di risanamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I consorzi agrari possono eseguire per conto e nell'interesse pubblico attività nell'ambito della esecuzione delle politiche agricole nazionali e locali, delineate dalle autorità preposte, particolarmente negli ambiti della rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, dello sviluppo delle produzioni dell'agricoltura biologica, nelle funzioni di attuazione e sperimentazione della ricerca agricola applicata e nella promozione delle produzioni agricole di qualità; allo scopo possono effettuare nell'interesse pubblico funzioni di agenzia per la gestione di servizi e di merci.

2-ter. I consorzi agrari partecipano al capitale sociale della cooperativa consortile a responsabilità limitata (ASCAP) di cui all'articolo 2-*bis*».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 2 della legge n. 410 del 1999, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - (*Costituzione dell'ASCAP*) -
1. I consorzi agrari, anche in liquidazione coatta amministrativa purchè autorizzati all'esercizio provvisorio dell'impresa, promuovono la costituzione della cooperativa consortile a responsabilità limitata, denominata "ASCAP".

2. I consorzi partecipanti al capitale sociale di ASCAP sono abilitati alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, e beneficiano delle eventuali agevolazioni fiscali

specifiche per i consorzi agrari, dovute alla funzione pubblicistica.

3. ASCAP esercita le attività di coordinamento delle funzioni pubblicistiche dei consorzi agrari, nonché servizi di carattere generale nell'interesse dei consorzi stessi; è regolata dalle norme dello statuto e da quelle dettate negli articoli 2514 e seguenti del Titolo VI del Libro V del codice civile.

4. Lo statuto di ASCAP e le sue modificazioni sono sottoposti al parere preventivo autorizzato dall'autorità di vigilanza.

5. ASCAP stipula con i competenti Ministeri, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano protocolli convenzionali annuali per il coordinamento e l'attuazione delle attività proprie e di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della presente legge.

6. Per monitorare l'attuazione dei protocolli convenzionali di cui al comma 5 è costituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato, formato da dodici componenti, dei quali sei nominati dall'ufficio di presidenza della Conferenza dei presidenti delle regioni, tre dal Ministero delle attività produttive e tre dal Ministero per le politiche agricole e forestali, presieduto da un componente designato dal Ministero delle attività produttive.

7. Il comitato di cui al comma 6 esprime parere obbligatorio prima della stipulazione dei protocolli di cui al comma 5».

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge n. 410 del 1999, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

«Parimenti è esclusiva la denominazione ASCAP, che viene riservata alla cooperativa costituita ai sensi dell'articolo 2-bis della presente legge».

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge n. 410 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «I consorzi agrari» sono inserite le seguenti: «e ASCAP»;

b) al comma 2, dopo le parole: «sono assunti dal» sono inserite le seguenti: «Ministero delle attività produttive,».

Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge n. 410 del 1999, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole da: «sia stata presentata» sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «sia stato presentato da parte del commissario liquidatore alla medesima autorità un adeguato programma contenente la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino altresì le disponibilità finanziarie residue, indispensabili anche per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, della presente legge, ovvero adeguato programma contenente proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o domanda di autorizzazione, a qualunque titolo, anche di affitto e di comodato, di cessione di azienda o di ramo di azienda in favore di un altro consorzio agrario che aderisca ad ASCAP o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività di impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione; succede altresì nella partecipazione al capitale di ASCAP, ove sottoscritto dal consorzio cedente. Il contratto di cessione come sopra

stipulato con altro consorzio agrario o società cooperativa agricola non è soggetta all'esercizio della prelazione di cui all'articolo 6 della presente legge»;

b) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Il commissario liquidatore dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, d'intesa con le parti sociali e autorizzato dall'Autorità vigilante, può predisporre e attuare un piano di riorganizzazione aziendale con collocazione in mobilità dei lavoratori dipendenti in deroga ai criteri di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, con applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 5, comma 6, della presente legge.

7-ter. Anche il commissario liquidatore dei consorzi agrari è legittimato a proporre al tribunale la proposta di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previo parere del comitato di sorveglianza ed autorizzazione dell'autorità vigilante, applicandosi la procedura di cui al predetto articolo 214 ove compatibile con la presente disposizione; il commissario liquidatore cura l'esecuzione del concordato, con l'assistenza del comitato di sorveglianza; in questo caso dopo l'esecuzione del concordato, il commissario liquidatore rimane in carica come legale rappresentante del consorzio agrario per la durata di dodici mesi, assistito dal comitato di sorveglianza, allo scopo di ricostituire la base associativa del consorzio agrario, di far approvare lo statuto e ripristinare gli organi sociali, sentite le organizzazioni agricole e cooperative operanti nel territorio».

Art. 6.

1. All'articolo 6 della legge n. 410 del 1999, comma 1, primo periodo, dopo le parole «in amministrazione ordinaria» sono inserite le seguenti «, aderenti ad ASCAP».

Art. 7.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge n. 410 del 1999, dopo le parole «della presente legge,» è inserita la seguente: «anche».

